



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 1/2025**

***La Corte Federale d'Appello***

riunita in modalità telematica mediante la piattaforma teams nella camera di consiglio del 4.3.2025, così composta:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Avv. Bernardo De Stasio | Presidente          |
| Avv. Ersilia Trotta     | Componente          |
| Avv. Pasquale Visone    | Componente Relatore |

ai sensi del *“Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado [...]. g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale [...]*»

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in materia elettorale ai sensi dell'art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l'impugnazione delle candidature*), lett. d) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITTS* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia



(Roma), datato 25 febbraio 2025 e presentato da **IURILLO Ettore**, nato a Corato il 13 luglio 1970, avverso la decisione del Tribunale Federale resa in data 24.2.2025 nel procedimento R.G. T.F. n. 6/2025, con il quale è stato rigettato il ricorso promosso avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei poteri di esclusione per non accettazione* della sua candidatura a *Revisore dei conti supplente UITS*.

## FATTO E DIRITTO

In data 19.2.2025, Ettore Iurillo proponeva ricorso avverso l'esclusione quale candidato alla carica di Revisore dei Conti supplente in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva da svolgersi in Roma nei giorni 15-16.3.2025.

A sostegno del ricorso, Ettore Iurillo deduceva di non aver ricevuto la comunicazione di inammissibilità entro il 15.2.2025, come invece previsto dall'art. 3 del Regolamento protocollo 457.

Sempre a detta del ricorrente, inoltre, tale esclusione non sarebbe stata motivata, salvo poi precisare che la motivazione dell'esclusione potrebbe essere stata rappresentata dall'omissione di una spunta in corrispondenza della penultima riga del modulo di candidatura relativa alla collocazione o meno in quiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 124/2015.

Tale omissione, nella prospettazione del ricorrente, non avrebbe inficiato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti, anche sulla scorta dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione e della L. 241/1990.

Il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso rilevando che *«Era invero onere dell'interessato, con l'apporto di sua mano la prevista 'spunta' facendo uso dell'ordinaria diligenza, dar conto agli uffici della Federazione delle sue condizioni personali e così concorrere al vaglio dei suoi requisiti e connotazioni per le specifiche finalità in questione; e comunque di così certificare sue qualità essenziali all'eleggibilità. Non avendo egli adempiuto a tale suo basilare onere riguardo alla suddetta 'spunta', legittimamente è stato escluso dalla competizione elettorale. Non rilevano in contrario, per inconferenza, gli invocati principi di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 [...]»*.

Avverso la suddetta decisione, Ettore Iurillo promuoveva reclamo in data 25.2.2025 sulla scorta di tre motivi: i) il reclamante è tesserato UITS dal gennaio 2025 e, quindi, la decisione del Tribunale sarebbe errata nella parte in cui afferma che egli non risulta tesserato; ii) il Tribunale non si sarebbe espresso sulla eccezione inerente la mancata comunicazione della inammissibilità della domanda entro il 15.2.2025; iii) il Tribunale non avrebbe motivato sulla circostanza che sul modulo di candidatura non risulta barrata soltanto una opzione che riguarda esclusivamente i pubblici dipendenti, mentre il reclamante è un libero professionista. Circa il primo motivo di reclamo, il Tribunale non ha affatto affermato che il reclamante non era tesserato nel momento in cui ha presentato la sua candidatura alla UITS.



L'eccezione relativa al mancato tesseramento era stata sollevata dal Procuratore Federale nella propria memoria.

Il Tribunale non si è pronunciato sul punto, ritenendo la questione assorbita, avendo rilevato che «[...]la lamentata esclusione dall'elettorato passivo (quale candidato a Revisore dei conti supplente UITTS), appaia comunque giustificata. Il che supera, andando direttamente al merito della domanda, ogni questione circa l'effettivo suo tesseramento [...]».

Circa la dedotta mancata comunicazione dell'esclusione ad opera della Segreteria, occorre rilevare che essa non ha, comunque, impedito al reclamante di esercitare la sua impugnativa.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, il termine per proporre ricorso avverso l'esclusione decorre dalla pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, di tal che sussiste, comunque, un onere per l'interessato di consultare il suddetto sito a prescindere dalla comunicazione della Segreteria Generale, dalla cui omissione, in ogni caso, il Regolamento non fa discendere alcun effetto giuridico.

Circa, infine, il terzo e ultimo motivo di reclamo, dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale della UITTS, risulta che il reclamante è stato escluso in quanto «la domanda non risulta conforme all'art. 7 comma 2 delle "Norme per lo svolgimento dell'Assemblea nazionale UITTS in sessione elettorale».

La norma sopra richiamata dispone che «Per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITTS (art. 16) deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITTS debitamente compilato e firmato [...]».

Il suddetto modulo, reperibile sul sito internet della UITTS, contempla al suo interno una serie di dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che il candidato è chiamato a confermare mediante una spunta a lato di ciascuna di esse.

Dall'esame della candidatura inviata dal reclamante in data 27.1.2025, emerge che nessuna spunta è stata apposta a lato delle dichiarazioni di cui sopra, e, quindi, non soltanto di quella richiesta ai sensi dell'art. 17 della l. 124/2015, che sarebbe, comunque, stata necessaria considerata l'alternatività delle opzioni circa l'applicabilità o meno, al candidato, della norma sopra indicata.

Sul punto, pertanto, non può che concordarsi con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto da Ettore Iurillo avverso la decisione del Tribunale Federale del 19.2.2025.

Roma, 4.3.2025



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



**Il Presidente**

**Avv. Bernardo De Stasio**

**Il Componente**

**Avv. Ersilia Trotta**

**Il Componente Relatore**

**Avv. Pasquale Visone**